



**Repubblica italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**  
Sezione CIVILE – area commerciale

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE EX ART. 70 C.C.I.I.**

Nel proc. N. 105 2023 PU

**IL GD**

-visto il ricorso ex artt. 66 e 67 67 c.c.i.i. depositato nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. DOMENICO MALDARELLI ;

-esaminati gli atti;

- osservato che sono state espletate le formalità di cui all'art. 70, 1°, 2° e 3° comma, c.c.i.i.;

- rilevato che sono state proposte osservazioni da BNL s.p.a., sostanziale unico creditore;

- considerato che parte ricorrente:

a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;

c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70 7° comma, c.c.i.i. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;

- ritenuto, quanto alle osservazioni di BNL, che il licenziamento è sicuramente una causa frequente di sovraindebitamento ed il fatto che le rate del mutuo siano state pagate ancora per un decennio



non è necessariamente indice di scarsa diligenza o addirittura di colpa grave ma potrebbe anche indicare uno sforzo consistente di onorare comunque il debito a dispetto delle difficoltà; quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato;

P.Q.M.

Omologa il piano;

dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 06/12/2023

Il GD  
dott. Rana Giuseppe

